

COMUNE DI SORBOLO

STATUTO

- Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 28.04.2004;
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 03.05.2004 al 02.06.2004;
- Entrato in vigore il **03.06.2004**;
- Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 82 del 1°.07.2004.
- **Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 del 25.10.2007**;
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 27.11.2007 al 27.12.2007;
- Entrato in vigore il **28.12.2007**;
- Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 16 del 30.01.2008.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I (Il Comune)

Art. 1 (Natura giuridica)

1. Il Comune di Sorbolo è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2 (Potere normativo)

1. Il comune ha potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione, ed autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa.

Art. 3 (Autonomia impositiva e finanziaria)

1. Il comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 4 (Funzioni)

1. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Art. 5 (Programmazione)

1. Il comune svolge la propria attività di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale rilevante ai fini dell'attuazione dei programmi regionali nell'ambito delle forme e con le modalità fissate dalla legge regionale.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione del Comune alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione.

Art. 6 (Pari opportunità)

1. Il comune garantisce la pari opportunità tra uomini e donne, attenendosi alle norme vigenti in materia.

2. Nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti sono presenti entrambi i sessi, salva motivata impossibilità.

Art. 7 (Partecipazione alla vita pubblica locale)

1. Il comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, con le modalità di cui al titolo VIII.

CAPO II (Gli elementi costitutivi)

Art. 8 (Il territorio)

1. Il Comune è ente territoriale.

2. Il territorio individua materialmente il Comune come realtà sociale, e delimita lo spazio entro il quale esplica la propria attività ed esercita le sue funzioni.

Art. 9 (La popolazione)

1. La popolazione è elemento costitutivo del comune, ed è rappresentata dall'insieme delle persone che hanno stabile dimora nel suo territorio e sono iscritte nel registro dell'anagrafe.

Art. 10 (La personalità giuridica)

1. Il comune ha personalità giuridica, e gode dell'attitudine ad essere titolare di diritti e di rapporti giuridici.

CAPO III (Segni distintivi)

Art. 11 (Sede)

1. Il comune ha sede legale nel palazzo civico, ubicato in Piazza della Libertà, n. 1, nel capoluogo.

2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, ma possono tenersi in luoghi diversi nell'ambito del territorio in caso di necessità o per particolari esigenze.

3. Il territorio del comune ha un'estensione di 38,58 kmq e confina:
Ad EST con i Comuni di Brescello e Gattatico;

A NORD con il Comune di Mezzani;
A SUD con il Comune di Parma;
Ad OVEST con i Comuni di Parma e Mezzani.

4. soppresso

Art. 12 (Stemma)

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, già storicamente in uso, così descritto:

Nel primo partito vi è un Ponte a due arcate sul quale compare una guardiola, una casa sulla sinistra ed una stella d'argento che sormonta il Ponte; nel secondo partito viene rappresentato un grande albero di sorbo; nella parte inferiore compare una campagna erbosa.

Art. 13 (Distintivo)

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica, da portarsi a tracolla.

TITOLO II – STATUTO E REGOLAMENTI

Capo I (Lo Statuto)

Art. 14 (Lo Statuto)

1. Il comune adotta il proprio Statuto.

2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dalla legge.

Capo II (I regolamenti)

Art. 15 (Potestà regolamentare)

1. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto delle norme statutarie e dei principi fissati dalla legge. Essa si svolge nelle materie di competenza del comune, ed in particolare disciplina la sua organizzazione, l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni.

TITOLO III – GLI ORGANI DI GOVERNO

Capo I (Disposizioni generali)

Art. 16 (Organi di governo)

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il Sindaco.

Art. 17 (Deliberazioni)

1. Il consiglio e la giunta del Comune operano mediante deliberazioni collegiali.

2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta o al consiglio che non sia mero atto di indirizzo è acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnica dei responsabili dei servizi interessati e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

3. I pareri di regolarità tecnica e contabile non sono vincolanti ed hanno finalità valutative; i primi consistono nella verifica della conformità della proposta di deliberazione alle norme tecniche che regolano la materia che ne è oggetto.

4. Il parere di regolarità tecnica può essere omissivo qualora la proposta di deliberazione non implichi valutazioni di carattere tecnico.

5. Il parere di regolarità contabile può essere omissivo qualora la proposta di deliberazione non comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Art. 18 (Astensione)

1. Il Sindaco, i Consiglieri comunali ed i componenti della giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

Capo II (Consiglio comunale)

Sezione I (Il consiglio comunale)

Art. 19 (Elezioni)

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica e il numero dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

3. La prima seduta del consiglio comunale è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

4. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti e ne dichiara la ineleggibilità quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge.

Art. 20 (Linee programmatiche)

1. Il Sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio entro novanta giorni dalla sua proclamazione documento recante le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il consiglio formula proposte per la definizione e l'adeguamento delle linee programmatiche contenute nel documento presentatogli a norma del comma 1 del presente articolo.

3. Il consiglio inoltre verifica periodicamente lo stato di attuazione delle linee programmatiche, sulla base di relazione presentatagli all'atto della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi eseguita entro il 30 settembre di ciascun anno, e prevista dalle norme vigenti.

Sezione II (I Consiglieri)

Art. 21 (Prerogative)

1. La posizione giuridica dei Consiglieri comunali è regolata dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. *Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.* Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni dall'assunzione delle dimissioni al protocollo, procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

5. Un quinto dei Consiglieri comunali può chiedere la convocazione del consiglio affinché deliberi su questioni determinate. In tal caso, il Sindaco ha l'obbligo di provvedervi entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, inserendo nell'ordine del giorno le questioni oggetto della medesima.

6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Il diritto di accesso al registro di protocollo generale del comune non può essere esercitato in modo indiscriminato, dovendosi sostanziare nella previa identificazione, da parte del richiedente, degli oggetti che, nell'ambito del protocollo stesso, rientrano nella propria sfera di interesse.

7. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni ed altre istanze di sindacato ispettivo, cui il Sindaco o l'assessore da quegli delegato dà risposta entro trenta giorni dalla loro presentazione al consiglio. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

8. Il seggio di consigliere che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

9. Nel caso di sospensione di diritto di un consigliere il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione affidandone la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza dalla carica si fa luogo alla surrogazione del consigliere a norma del comma precedente.

10. Il regolamento può prevedere che al consigliere interessato competa, a richiesta, la trasformazione in indennità di funzione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio, sempreché tale indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari e che siano applicate detrazioni all'indennità in caso di assenze ingiustificate alle sedute consiliari.

Art. 22 (Decadenza)

1. Il consigliere che non partecipa a *tre* sedute consecutive del consiglio senza giustificazione decade dalla carica.

2. Il consiglio, su iniziativa del Sindaco o di un altro consigliere, contesta al consigliere la mancata partecipazione a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificazione.

3. Il consigliere ha dieci giorni di tempo dalla notificazione della contestazione per far valere le cause giustificative dell'assenza e formulare osservazioni.

4. Il consiglio, nella seduta successiva alla scadenza del termine di cui al comma precedente, decide definitivamente e, ove ritenga ingiustificate le assenze, dichiara la decadenza del consigliere.

Sezione III (Funzionamento del consiglio comunale)

Art. 23 (Funzionamento)

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato con regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, e si basa sui principi:

- a) della regolarità della convocazione e della riunione;
- b) della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente previste dal presente Statuto e dal regolamento;
- c) della verbalizzazione delle sedute;
- d) del diritto di informazione dei cittadini e dei Consiglieri.

2. Il Sindaco assicura la preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni da sottoporre al consiglio, mediante il deposito presso la segreteria del comune, entro *il termine stabilito nel regolamento per il suo funzionamento*, delle proposte di deliberazione e della documentazione ad esse relativa.

Art. 24 (Sedute)

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal presente Statuto e dal regolamento.
2. L'avviso per la convocazione del consiglio, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, è consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. Nei casi d'urgenza, l'avviso e l'elenco sono consegnati almeno 24 ore prima.
3. Ai fini della validità delle sedute, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. Le deliberazioni sono valide se sono adottate in seduta legale e con la maggioranza assoluta dei votanti, salvi i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
5. Le votazioni sono palesi. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale di voti.
6. Coloro che obbligatoriamente devono astenersi dal prendere parte ad una deliberazione sono tenuti ad allontanarsi dalla sala delle adunanze e non concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta. Coloro che, invece, volontariamente si astengano concorrono alla formazione del numero legale ma non si computano nel numero dei votanti.
7. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge sono effettuate con la maggioranza relativa dei votanti.
8. Ove le norme vigenti prescrivano la rappresentanza delle minoranze, nel numero ad esse spettanti e perseguendo, ove possibile, il criterio della proporzionalità, sono nominati o designati coloro che, indicati dalle minoranze stesse, abbiano nella votazione di cui al comma 4 riportato maggiori voti.

Art. 25 (Attribuzioni)

1. Le attribuzioni del consiglio comunale sono determinate dalla legge e dal presente Statuto.
2. Costituisce atto fondamentale ogni deliberazione del consiglio che preveda un appalto o una concessione identificati per l'oggetto e, se l'appalto o la concessione sia ad esecuzione continuata o periodica, per la durata.
3. Costituiscono atti di ordinaria amministrazione gli appalti e le concessioni necessarie per il normale funzionamento degli uffici e l'erogazione dei servizi, che non modifichino pregresse forme e modalità di gestione.

Art. 26 (Commissioni)

1. Il consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, i cui poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori sono determinati dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
2. Il consiglio comunale, su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, disciplinate dal regolamento nel rispetto del presente Statuto. Le commissioni hanno il potere di esaminare gli atti del Comune e di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. Le commissioni sono composte da Consiglieri scelti con criterio proporzionale. Le commissioni funzionano validamente quando ne è presente almeno la metà dei componenti, e si pronunciano a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 27 (Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari e possono avvalersi degli uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento delle proprie attività a norma del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Le modalità di costituzione sono stabilite dal regolamento.
2. Contestualmente alla loro affissione all'albo pretorio, le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 28 (Minoranze consiliari)

1. Le minoranze consiliari esercitano prerogative garantite e partecipano all'azione amministrativa nelle forme stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni.
3. L'istituzione, la composizione, la durata, le modalità del controllo e della garanzia e i poteri delle commissioni sono stabiliti dal regolamento.

Capo III (Giunta comunale)

Art. 29 (Nomina)

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero non superiore a sei assessori. Il numero degli assessori che compongono la giunta è determinato dal Sindaco con il decreto di nomina entro il limite massimo di cui al precedente periodo.
2. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il decreto di nomina degli assessori è efficace dal momento della sua notificazione all'interessato, e la giunta può deliberare anche prima della comunicazione della sua composizione al consiglio.

4. Il Sindaco, dandone motivata comunicazione nella prima seduta utile del consiglio:

- a) può revocare uno o più assessori;
- b) può sostituire gli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati d'ufficio per altra causa.

Art. 30 (Attribuzioni)

1. Le attribuzioni della giunta comunale sono determinate dalla legge e dal presente Statuto.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è attribuita alla giunta comunale:

- a) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) l'approvazione e le variazioni della dotazione organica;
- c) la programmazione del fabbisogno del personale e le sue variazioni;
- d) l'adozione del programma triennale dei lavori pubblici;
- e) il conferimento intuitu personae di contratti d'opera professionale;
- f) la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali;
- g) l'approvazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, se consentite dalle norme vigenti;
- h) l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di vantaggi economici di entità discrezionalmente determinata;
- i) l'autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio.

Art. 31 (Assessori)

1. Gli assessori collaborano con il Sindaco a determinare le scelte collegiali della giunta.

2. Agli stessi assessori il Sindaco può delegare lo svolgimento di attività di indirizzo e di controllo su materie tendenzialmente omogenee, oltre all'adozione di provvedimenti di propria competenza che non sia vietata dalla legge.

3. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, in numero massimo non eccedente la metà degli assessori di cui si compone la giunta.

Art. 32 (Dimissioni, revoca, decadenza)

1. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco, e sono efficaci ed irrevocabili dal momento della loro assunzione al protocollo comunale.

2. Il Sindaco può revocare gli assessori con decreto motivato, da notificare all'interessato.

3. L'assessore che senza giustificato motivo non intervenga a cinque sedute consecutive della giunta decade dalla carica.

4. Il Sindaco contesta all'assessore l'assenza alle sedute della giunta, concedendogli un termine non inferiore a dieci giorni per far valere eventuali giustificazioni e per presentare osservazioni.

5. Decorso il predetto termine, la decadenza è pronunciata dal Sindaco con decreto motivato.

Art. 33 (Mozione di sfiducia)

1. Il Sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
2. La mozione di sfiducia è motivata, è sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario.

Capo IV (Sindaco)

Art. 34 (Elezioni)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo consiglio.
2. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 35 (Attribuzioni)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Il Sindaco:
 - a) rappresenta il Comune anche in giudizio e, *in tale sua veste, stipula le convenzioni tra gli enti locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, gli accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare l'esplicazione di attività di interesse comune, gli atti costitutivi e, ove sia necessario, gli statuti delle società, delle associazioni e delle fondazioni costituite o partecipate dall'ente e, in generale, ogni atto negoziale cui debba intervenire il legale rappresentante dell'ente;*
 - b) convoca e presiede la giunta ed il consiglio;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
 - d) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
 - e) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
 - f) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - g) emana gli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
 - h) svolge, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, le funzioni affidategli dalla legge;
 - i) vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
 - l) adotta ordinanze contingibili ed urgenti;
 - m) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili

territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

n) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;

o) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;

p) nomina il segretario comunale;

q) nomina il direttore generale;

r) istituisce l'ufficio di supporto agli organi di direzione politica, sceglie e nomina i suoi componenti, nel rispetto delle norme vigenti;

s) emana le ordinanze d'ingiunzione per la violazione alle norme dei regolamenti comunali, ai sensi delle norme vigenti;

t) emana gli atti ed i provvedimenti espressamente commessigli da disposizioni legislative o statutarie o regolamentari.

Art. 36 (Vicesindaco)

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione di diritto dall'esercizio della funzione ai sensi delle norme vigenti.

TITOLO IV – GLI ORGANI DI GESTIONE

Art. 37 (I dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi)

1. Spetta ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi e degli uffici la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente Statuto e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. La direzione degli uffici e dei servizi è improntata ai criteri di:

a) programmazione e predeterminazione degli obiettivi della gestione da parte degli organi di governo;

b) organizzazione di risorse umane, finanziarie e strumentali congrue rispetto agli obiettivi predefiniti;

c) organizzazione degli uffici e gestione delle risorse umane con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro;

d) autonomia e responsabilità nell'emanazione degli atti di gestione;

e) collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici, tra loro e con il segretario comunale e il direttore generale, se nominato;

f) definizione espressa delle attribuzioni e delle sfere di competenza.

3. I dirigenti ed i responsabili dei servizi e degli uffici:

a) assolvono ai compiti non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni spettanti agli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

b) esercitano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai regolamenti;

c) formulano proposte ed esprimono pareri agli organi di governo del Comune nelle materie di loro competenza;

- d) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici;
- e) dirigono, coordinano e controllano l'attività del personale assegnato all'unità organizzativa della quale assumono la responsabilità;
- f) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi del comune;
- g) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- h) possono delegare, per specifiche e comprovate ragioni di servizio e per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle loro competenze a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati, cui non si applica l'art. 2103 del codice civile;
- i) esercitano le attribuzioni loro spettanti ai sensi delle norme vigenti.

4. Le disposizioni del presente Statuto concernenti l'obbligo di astensione dei Consiglieri comunali si applicano ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi e degli uffici.

Art. 38 (Incarichi)

1. Gli incarichi dirigenziali e di responsabile dei servizi e degli uffici sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 39 (Incarichi a contratto)

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con provvedimento motivato, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.

3. La durata, il trattamento economico e le cause di risoluzione dei contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono disciplinate dalla legge.

Art. 40 (Direttore Generale)

1. E' consentito procedere alla nomina di un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, previa stipulazione di convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso, il direttore generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

2. Il direttore generale è nominato e revocato dal Sindaco del Comune competente, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco nominante.

3. Quando non risulti stipulata la convenzione prevista dal comma 1 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario ai sensi delle norme vigenti.

Art. 41 (Segretario)

1. Il comune ha un segretario titolare, dipendente da apposita agenzia avente personalità di diritto pubblico ed iscritto ad albo nazionale secondo le norme vigenti.

2. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.

3. Le attribuzioni, la nomina, la conferma, la revoca e il rapporto di lavoro del segretario sono disciplinati dalle norme vigenti.

4. Qualora il Direttore Generale non sia stato nominato, il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni della dirigenza e dei responsabili dei servizi e degli uffici, coordinandone l'attività. Inoltre, il segretario svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 42 (Vice-segretario)

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO V – UFFICI E PERSONALE

Art. 43 (Ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. Il Comune disciplina con propri regolamenti, in conformità al presente Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è improntato al perseguimento dei fini di:

- a) accrescere l'efficienza del Comune;
- b) razionalizzare il costo del lavoro;
- c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane.

3. Il comune ispira l'ordinamento degli uffici e dei servizi ai criteri:

- a) della funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
- b) dell'ampia flessibilità;
- c) del collegamento delle attività degli uffici interno ed esterno;
- d) della garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
- e) dell'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

Art. 44 (Uffici e dotazione organica)

1. L'ufficio costituisce unità autonoma della struttura organizzativa del Comune, e consiste nel complesso delle risorse umane e strumentali deputate all'esercizio di una o più funzioni o all'erogazione di uno o più servizi, articolate in più livelli di complessità.
2. La dotazione organica è costituita dal numero complessivo dei posti di cui il Comune dispone, distinto per categorie e profili professionali.
3. Determinata la consistenza della dotazione organica, il personale è distribuito tra gli uffici di cui consta la struttura organizzativa del comune secondo il fabbisogno concreto di risorse umane da adibire alle funzioni o ai servizi cui essi assolvono, secondo criteri di flessibilità.

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE

Art. 45 (Forme associative)

1. Il comune può esercitare le funzioni o gestire più servizi in modo associato con altri enti locali o soggetti pubblici, mediante le forme:
 - a) della convenzione;
 - b) del consorzio;
 - c) dell'accordo di programma;
 - d) dell'accordo tra pubbliche amministrazioni.
2. Il Comune può avvalersi delle altre forme di esercizio associato delle funzioni e di gestione dei servizi previste dalla legge.

Art. 46 (Convenzioni)

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri enti locali apposite convenzioni.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 47 (Consorzi)

1. Il comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine il consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione, unitamente allo Statuto del consorzio.

Art. 48 (Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune

e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Il Sindaco definisce e, ove gli compete, approva l'accordo con atto formale, in conformità alla legge ed al presente Statuto.

3. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 49 (Unione di Comuni)

1. Il Comune promuove la costituzione di Unione di Comuni con altri Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di propria competenza e dei servizi ad esse connaturati, ai sensi delle leggi vigenti.

2. Gli atti ed provvedimenti di individuazione delle funzioni svolte dall'Unione, trasferite dal Comune sulla base dello Statuto di questa, hanno effetto di delega intersoggettiva, mediante la quale il Comune, investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce autoritativamente ed unilateralmente una competenza derivata nella stessa materia all'Unione, che la esercita in nome proprio e ne è direttamente responsabile.

3. Rimangono attribuite al Sindaco del Comune le competenze a lui commesse dalle norme vigenti nella sua qualità di ufficiale del governo o di autorità locale, anche nelle funzioni trasferite all'Unione.

4. Ferme le attribuzioni che restano di competenza del Comune e dei suoi organi ai sensi delle norme vigenti, il Comune stesso conferisce all'Unione ed ai suoi organi il potere di rappresentarlo negli atti negoziali connessi all'esercizio delle funzioni trasferite, salva l'applicazione di disposizioni di rango superiore che dispongano diversamente.

TITOLO VII – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 50 (Servizi pubblici locali di rilevanza economica)

1. Ai servizi pubblici locali di rilevanza economica si applicano le norme generali vigenti in materia, fatte salve le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

Art. 51 (Servizi pubblici privi di rilevanza economica)

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti in una delle forme e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 52 (Aziende speciali ed Istituzioni)

1. Qualora il Comune decida di gestire un pubblico servizio mediante un'azienda speciale, il consiglio comunale ne approva lo Statuto a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, provvedendo contestualmente a stabilire gli indirizzi per la nomina e

la revoca degli amministratori, che devono comunque essere in possesso di comprovata esperienza in materia, nonché essere muniti dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

2. Qualora il Comune decida di gestire un pubblico servizio mediante un'istituzione, il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi per la nomina e la revoca degli amministratori, che devono comunque essere in possesso dell'esperienza e dei requisiti di cui al comma 1.

3. Apposito regolamento disciplina i modi per il conferimento del capitale di dotazione, per la determinazione degli indirizzi della gestione, per l'approvazione degli atti fondamentali, per l'esercizio della vigilanza, per la verifica dei risultati della gestione e per la copertura degli eventuali costi sociali.

TITOLO VIII – PARTECIPAZIONE

Art. 53 (Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono previste forme di partecipazione degli interessati.

2. La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata, nell'osservanza dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con le forme e le modalità:

a) della comunicazione di avvio del procedimento;

b) della facoltà di intervento nel procedimento;

c) del diritto dell'interessato di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti;

d) della possibilità di concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo o in sostituzione di esso.

3. La disciplina della partecipazione al procedimento amministrativo è riservata al regolamento.

4. Il comune pone in essere attività di informazione e di comunicazione, in attuazione dei principi della trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

5. Il comune può dotarsi di uno strumento di informazione periodico, le cui modalità di redazione e di pubblicazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 54 (Diritto d'accesso)

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e

provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso il Comune.

Art. 55 (Associazioni)

1. Il comune sostiene e valorizza la costituzione ed il potenziamento delle libere forme associative, aventi finalità sociali, culturali, sportive e ricreative e comunque di interesse pubblico, ispirandosi ai principi di equità ed uguaglianza.

2. Nei rapporti con le libere forme associative il Comune:

- a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, partecipandovi direttamente o promuovendoli mediante la stipulazione di convenzioni o erogazione di contributi;
- b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
- c) mette loro a disposizione, purché abbiano sede nel territorio comunale, le strutture disponibili occorrenti per l'organizzazione della propria attività e per iniziative e manifestazioni, secondo i criteri e le modalità fissati da regolamento.

3. Il comune promuove forme di consultazione e collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali di categoria, al fine di favorire la crescita economica e sociale della comunità.

Art. 56 (Istanze, petizioni, proposte)

1. I cittadini possono rivolgere al Comune, per la tutela del pubblico interesse:

- a) istanze, dirette a chiedere l'adozione di uno specifico atto o provvedimento amministrativo;
- b) petizioni, volte a sollecitare l'intervento dell'amministrazione su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva;
- c) proposte, per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi di competenza del comune.

2. Le istanze sono formulate dai cittadini in forma singola o associata; le petizioni e le proposte debbono essere sottoscritte da almeno 150 cittadini.

3. L'organo competente per l'argomento trattato dà risposta scritta alle istanze, petizioni e proposte entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate mediante l'istanza, la petizione o la proposta all'ordine del giorno del competente organo comunale.

Art. 57 (Referendum)

1. Sono ammessi referendum abrogativi, consultivi o propositivi, d'ufficio o su richiesta di almeno mille cittadini elettori del Comune.

2. Il referendum è valido se vi ha partecipato la maggioranza degli elettori del Comune, e la proposta referendaria è approvata se è raggiunta la maggioranza di voti validamente espressi.

3. I referendum possono avere come oggetto materie di esclusiva competenza locale, e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

4. I referendum non possono concernere il presente Statuto, le materie dei tributi locali e delle tariffe comunali, le disposizioni regolamentari e gli atti ed i provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di leggi e di regolamenti statali e regionali, ovvero di regolamenti e direttive comunitarie. Essi non possono essere proposti se sullo stesso argomento sia stato già indetto un referendum nell'ultimo quinquennio con esito negativo.

5. Il procedimento referendario è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO IX FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 58 (Finanza Locale)

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.

Art. 59 (Bilancio)

1. Il comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il bilancio annuale di previsione ed i suoi allegati sono depositati presso il Servizio Economico-finanziario; di essi sono conoscibili i contenuti significativi e caratteristici.

3. Entro dieci giorni dall'infruttuoso decorso del termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Sindaco nomina un commissario affinché vi provveda d'ufficio entro cinque giorni dalla sua nomina. In tal caso, e comunque qualora entro venti giorni dall'infruttuoso decorso del termine entro il quale il bilancio deve essere approvato il consiglio non abbia approvato lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il Sindaco assegna al consiglio medesimo, con lettera notificata a ciascun consigliere, un termine non superiore a venti giorni per l'approvazione, decorso il quale nomina un commissario. Il commissario, sostituendosi all'organo inadempiente, approva il bilancio entro cinquanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione del bilancio. Al contempo, il Sindaco comunica al Prefetto l'inadempimento, per l'avvio del procedimento di scioglimento del consiglio.

4. Qualora il Sindaco non provveda alla nomina del Commissario ai sensi del comma precedente, il Segretario comunale ne dà comunicazione al Prefetto per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 60 (Rendiconto)

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a quanto previsto dalle norme vigenti, stabilito dal regolamento di contabilità.

Art. 61 (Revisione economico-finanziaria)

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
 - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità, ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta. Ove nel collegio si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui alle norme vigenti.
4. Le cause di cessazione, di revoca, di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica, il funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi e le funzioni del collegio dei revisori sono determinate dalla legge.
5. I componenti del collegio dei revisori dei conti possono partecipare alle riunioni della Giunta comunale per questioni che afferiscano alle proprie funzioni.
6. Il collegio dei revisori dei conti, oltre alle funzioni spettantegli per legge, collabora con il consiglio comunale ed esercita le attribuzioni demandategli dal regolamento di contabilità e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
7. Il collegio dei revisori dei conti è dotato di mezzi idonei allo svolgimento delle proprie funzioni, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

Art. 62 (Controllo di gestione)

1. Il comune adotta sistemi di controllo di gestione, volti a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 63 (Controlli interni)

1. Il comune, ai sensi delle norme vigenti, provvede:
 - a) al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) al controllo di gestione, al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, ottimizzare i rapporti tra costi e risultati e garantire la realizzazione degli obiettivi programmati;
 - c) alla valutazione della dirigenza e dei responsabili dei servizi;

d) al controllo strategico, al fine di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

2. Al controllo interno di regolarità amministrativa e contabile provvede l'organo di revisione, ai sensi e nei limiti di cui alle norme vigenti.

3. Al controllo interno di gestione provvede l'organo competente a norma del vigente regolamento di contabilità.

4. Alla valutazione della dirigenza e dei responsabili dei servizi ed al controllo strategico provvede il nucleo di valutazione, nominato dal sindaco con proprio decreto.

5. Qualora il nucleo di valutazione non sia stato nominato e qualora non si intenda procedere alla sua nomina, al controllo strategico provvede il servizio di controllo interno, composto dal direttore generale, se nominato, dal segretario comunale, dal Vice-segretario, dalla dirigenza e dai responsabili dei servizi.

TITOLO X – DIFENSORE CIVICO

Art. 64 (Difensore Civico)

1. Il difensore civico ha compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione: segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

2. Il Difensore Civico è eletto dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

3. Al Difensore civico è riconosciuto il diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune, nonché quello di ottenere senza indugio notizie e informazioni dagli organi di questo.

4. Il Difensore civico presenta al Consiglio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, in cui segnala le disfunzioni e le irregolarità riscontrate e formula proposte per ovviarvi nel futuro.

5. L'ufficio del Difensore Civico è preferibilmente svolto in forma associata.

6. Qualora l'esercizio della funzione sia svolta da Unione di Comuni perché trasferitale dal Comune che vi aderisca, il Difensore Civico esplica la sua attività anche nei confronti di questo.

TITOLO XI – MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 65 (Modificazioni statutarie)

1. Le modificazioni e le integrazioni al presente Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modificazioni e le integrazioni sono approvate se ottengano per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Dopo la sua approvazione, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le leggi vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.

2. Ove le norme espressamente richiamate dal presente Statuto siano abrogate, integrate o modificate da disposizioni sopraggiunte alla sua emanazione, i corrispondenti richiami si intendono operati alle norme vigenti all'epoca di assunzione del relativo provvedimento.

3. Ove il presente Statuto faccia riferimento alle norme vigenti in una data materia, la disposizione applicabile è assunta con riferimento all'epoca dell'adozione del provvedimento attuativo della correlativa disposizione statutaria.

4. E' abrogato lo Statuto approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 30 settembre 1991, modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 7 del 24 febbraio 1992, n. 13 del 10 marzo 1995 e n. 32 del 30 maggio 1995, esecutive. E' altresì abrogata ogni disposizione regolamentare del Comune incompatibile con il presente Statuto.

5. L'entrata in vigore di fonti normative primarie nelle quali siano enunciati espressamente principi che costituiscano limite inderogabile all'autonomia normativa degli enti locali abrogano le norme Statutarie con esse incompatibili.